



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 47 del 27 Gennaio 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 143/A DEL 21 GENNAIO 2022)

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dall'ex associato A.I.A. FABRIZIO TISCI, nato il 23.05.1983;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera, al Sig. FABRIZIO TISCI.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A DEL 26 GENNAIO 2022)

Il Consiglio Federale

- vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti volta ad ottenere la fissazione di un periodo supplementare di campagna trasferimenti per le società del settore dilettantistico che hanno dovuto sospendere l'attività, a causa dell'incremento dei contagi da Covid 19 nelle ultime settimane;
- ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni addotte dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti ed al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società e per i tesserati, di poter concedere una riapertura dei termini di tesseramento e di svincolo secondo le modalità di cui all'allegato A), limitatamente alle società dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché a quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 269/A del 10 giugno 2021;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

delibera

1) il C.U. n. 269/ A del 10 giugno 2021 è integrato dalle disposizioni contenute nell'allegato sub A), che trovano applicazione esclusivamente per le società dilettantistiche che svolgono attività di calcio ad undici maschile ad ogni livello, nonché per quelle di calcio a cinque, che svolgono attività soltanto a livello territoriale;

2) le disposizioni dell'allegato A) non sono applicabili quando alla operazione è interessata una società diversa da quelle del punto 1) ed, in caso di svolgimento di plurime attività da parte di una medesima società, i tesserati acquisiti nel periodo supplementare potranno essere schierati soltanto nelle attività per le quali trovano applicazione le disposizioni.

All. A)

A) Il punto 2 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la previsione del seguente ulteriore periodo di campagna trasferimenti: c) da mercoledì 26 gennaio 2022 a giovedì 10 febbraio 2022(ore 19.00)

B) Il punto 5 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la seguente previsione: da mercoledì 26 gennaio 2022 a giovedì 10 febbraio 2022(ore 19.00) è consentita la risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo tra le società dilettantistiche interessate dalla applicazione del provvedimento ed, all'esito della risoluzione, è altresì consentito anche in deroga all'art. 103 bis delle N.O.I.F. l'ulteriore trasferimento del calciatore, sia a titolo temporaneo, sia a titolo definitivo, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 95 comma 2 delle N.O.I.F.;

C) Il punto 6 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 1° febbraio 2022;

D) Il punto 7 del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 1° febbraio 2022;

E) Il punto 8) lett. c) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo all'art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. è integrato con la estensione al 10 febbraio 2022(ore 19.00) del termine ivi previsto del 30 dicembre 2021;

F) Il punto 8) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo alle liste di svincolo suppletive di cui all'art. 107 delle N.O.I.F. è integrato con le seguenti previsioni:

F1) dal 26 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022(ore 19.00) è consentito il deposito telematico delle liste di svincolo da parte delle società interessate dalla applicazione del provvedimento limitatamente ai tesserati con accordi economici ex art. 94 ter e previa sottoscrizione del modulo di svincolo da parte del tesserato;

F2) il tesseramento dei calciatori svincolati nel periodo di cui alla lett. F1) deve avvenire dal 3 febbraio 2022

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A DEL 26 GENNAIO 2022)

Il Consiglio Federale

– vista la richiesta avanzata dal Settore Giovanile e Scolastico, volta ad ottenere la fissazione di un periodo supplementare per lo svincolo dei calciatori giovani, la cui attività è sospesa, a causa dell'incremento dei contagi da Covid 19 nelle ultime settimane;

– ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni addotte dallo stesso Settore Giovanile e Scolastico ed al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società e per i tesserati, di poter concedere una riapertura dei termini di svincolo;

– visto il Comunicato Ufficiale n. 269/A del 10 giugno 2021;

– visto l'art. 27 dello Statuto federale

delibera

A) Il punto 8) del C.U. n. 269/A del 10.06.2021 relativo alle liste di svincolo dei calciatori "giovani" è integrato con le seguenti previsioni:

A1) dal 26 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022(ore 19.00) è consentito il deposito telematico delle liste di svincolo dei calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2021;

A2) il tesseramento dei calciatori svincolati nel periodo di cui alla lett. A1) deve avvenire dal 3 febbraio 2022.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A DEL 27 GENNAIO 2022)

Il Presidente Federale

- visto il C.U. n. 144/A del 26 gennaio 2022;
- ritenuto opportuno estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto Comunicato Ufficiale anche alle società dilettantistiche di calcio femminile che svolgono attività a livello territoriale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto Federale

delibera

le disposizioni di cui al C.U. n. 144/A del 26 gennaio 2022 sono estese nella loro applicazione alle società dilettantistiche di calcio femminile che svolgono attività a livello territoriale, sempre nei limiti ed alle condizioni richiamate nel suddetto Comunicato. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.5. COMUNICAZIONE DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.

**ELENCO ALFABETICO AMMESSI AL
CORSO PER ALLENATORE CALCIO A 5 REGIONALE
BANDO DI INDIZIONE CU 182 DEL 24/11/2021
Corso di CALCIO A 5 REGIONALE dal 17/01/2022 al 16/04/2022**

nr GG	Cognome	Nome	data nascita
1	BIANCO	LUCIANO	30/05/1997
2	BUSSOLA	PASQUALE	31/05/1991
3	CAMPANILE	LUCIA ANNA	07/05/1985
4	CANGELLI	AGOSTINO	21/09/1973
5	CARDONE	DONATO	08/03/1987
6	CARRERA	GIUSEPPE	09/02/1990
7	CARSO	STELLA	02/08/1990
8	CONTE	ANGELO	20/12/1994
9	CRISTIANO	ANTONIO	20/01/1977
10	DE BARI	ALESSANDRA	15/10/1984
11	DE BIASE	DANIELE	24/10/1989
12	D'ECCELESII	LUIGI	03/02/1988
13	DEPALMA	PAOLO	18/10/1993
14	DI PINTO	GIACOMO	11/06/1987
15	DIBENEDETTO	PIETRO	10/03/1993
16	DORS SANTOS MIOSO	TAINÀ FRANCIELE	03/04/1976
17	FOLETTO	DARCI JUNIOR	12/01/1981
18	GADALETA	GIRMA	03/07/1977
19	GIACOVAZZO	FRANCESCO	22/12/1982
20	GIUNTO	ANTONIO	21/05/1965
21	GRECO	CHRISTIAN	20/05/1985
22	IULIANI	GIOVANNI	20/02/1983
23	LAPERTOSA	FELICE	03/11/1990
24	LEONE	ANGELO	30/12/1976
25	LIOTINO	VITO	13/05/1978
26	LIUZZI	COSIMO	16/10/1992

27	MAGGI	ANTONIO	18/08/1988
28	NATALINO	NORMAN CIRO	22/03/1991
29	OLIVIERI	GIANLUIGI	04/12/1987
30	PALERMO	NICOLA	22/06/1987
31	PARAGO'	OTTAVIANO	30/03/1987
32	PERLA	SOFIA	07/03/1996
33	PILONE	ALDO	03/12/1969
34	PINTO	ROSSANA	04/06/1980
35	PISANTI	ERNESTO MARIA	11/03/1992
36	PORTOVENERO	MARTINO	21/04/1970
37	QUARTA	MARIA	18/06/1992
38	SOLDANO	GIUSEPPINA	02/08/1980
39	SPERANDEO	AGOSTINO VALENTINO	08/02/1998
40	TASSIELLI	VINCENZO	20/05/1981
41	TOMASSINI	FABRIZIO	24/01/1986

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le indicazioni e gli elenchi dei gruppi squadra che ciascuna Società iscritta ai Campionati Regionali Allievi Under 17, Under 18 e Giovanissimi Under 15 (**ALLEGATO-3**) della stagione sportiva 2021/2022 dovrà aver cura di compilare ed inviare al Comitato Regionale attraverso le modalità riguardanti il vigente protocollo sanitario anti Covid-19.

INDIRIZZO PEC → gruppisquadra@pec.it

È fatto salvo, sin da ora, quanto eventualmente previsto in adempimento a disposizioni che potranno essere emanate dalle competenti Autorità governative e/o sanitarie.

MEDICO ANTI COVID-19

Si informano le Società affiliate che, presso il C.R. Puglia LND, è stato istituito uno sportello riservato a tutti i tesserati per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

INDIRIZZO E-MAIL → infocovidpuglia@Ind.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

3. COMUNICAZIONI DEL C.R.

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. GIOVENTU PALAGIANO	CASTIGLIONE DAVIDE	nato	25/08/2006
A.S.D. LEONE SOCCER TUTURANO	ALULA GIORGIO	nato	17/10/2006
A.S.D. SPORT LUCERA	BEYAI MAMADI	nato	17/01/2007

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITA’ DI BASE OPERANTI NELLE SCUOLE CALCIO

SGSACADEMY



evolution
programme

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Puglia

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà online dal 15/02/2022 al 12/04/2022.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell'attività di base e giovanile delle società, obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.

• Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.

Il Corso si svolgerà: ONLINE

Il Corso avrà inizio il giorno 15/02/2022 alle ore 18,00

Il termine del corso è previsto il giorno 12/04/2022.

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l'assegnazione di crediti/punti per l'ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno.

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale del Comitato Regionale LND Puglia.

Sono concesse assenze per un massimo di 2h (una singola sessione giornaliera).

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l'attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l'ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.

Tale modalità è giustificata dall'essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

• **Modalità di iscrizione**

Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.

Al Corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, che compileranno l'apposito Form Online di cui al link di seguito riportato **entro e non oltre il 8/02/2022**.

<https://forms.gle/H3TwtbpGeQ7FqYww5>

• **Numero dei partecipanti.**

Al corso in presenza può essere ammesso un numero massimo di iscritti **pari a trenta (30) unità**. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.

Nel caso di un **numero inferiore** a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di vicinarietà

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.

• **Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.**

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

- persone che all'atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione **sia superiore** a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell'ordine, di quanto sotto riportato:

- ⇒ **un nominativo per ciascuna Società** (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello *prioritario* e quello *secondario*);
- ⇒ **2 posti** (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all'ordine di arrivo, a coloro che **non operano** in ambito di scuole di calcio delle Società;
- ⇒ in presenza di **posti a completamento** dell'organico, questi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi *secondari* indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regione PUGLIA SGS provvederà a comunicare l'elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato del Comitato Regionale LND Puglia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico (tel.080/5027664 – mail: puglia.sgs@figc.it).

Al presente bando si allega:

- Modello per la richiesta di iscrizione,
- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.



Corso “Grassroots Livello E” Dirigenti Attività di Base

Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Si prega di scrivere in stampatello leggibile

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____ il ____ / ____ / ____ residente in _____ Prov. _____
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
C.F. _____ Tel. _____
Cell. _____ e-mail _____

chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso “Livello E” per Dirigenti Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, **che avrà luogo dal 15/02/2022 al 12/04/2022**, nella seguente modalità:

ONLINE

Il Corso avrà la durata complessiva di **n° 18 ore**.

Dichiaro di svolgere, attualmente, attività in qualità di _____ (indicare ruolo tecnico, dirigente o collaboratore) presso:
Società _____ Categoria _____
Tel. segreteria _____

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l'ultimo titolo conseguito):


Scuola Elementare Scuola Media Inferiore Scuola Media Superiore
 ISEF/IUSM Laurea in _____
 Altro (*) _____

(*) Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l'anno di frequenza e la Facoltà.

FIRMA DEL CANDIDATO

FIRMA DEL PRESIDENTE

_____ li ____ / ____ / _____



timbro della Società

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N° _____ DEL _____, ENTRO E NON OLTRE IL 8/02/2022 COMPILANDO IL FORM DI SEGUITO INDICATO:
[HTTPS://FORMS.GLE/H3TWTBPGEQ7FQYWW5](https://forms.gle/H3TWTBPGEQ7FQYWW5)

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE F.I.G.C. - S.G.S.

Dichiarazione DASPO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto _____ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Data _____

Firma

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari

Il sottoscritto _____ dichiara che non sono in atto procedimenti disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a me imputate.

ovvero

Il sottoscritto _____ dichiara che sono in esecuzione sanzioni disciplinari a mio carico comminate per un periodo di _____ (giorni, mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno _____

Data _____

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:

- a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
- b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
- c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
- d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:

- a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
- b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.

8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

Data _____

Firma

**CAMPIONATI PROVINCIALI
ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 – FASE 2**

ELENCO SOCIETÀ ISCRITTE

CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17”

1)	205855	A.S.D. ATHENA CALCIO BARLETTA
2)	952733	A.S.D. AUDACE TRINITAPOLI
3)	201720	A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT
4)	59794	A.S.D. CANOSA
5)	934542	A.S.D. DI DOMENICO FOOTBALL
6)	921744	P.G.S. DON BOSCO ANDRIA A.S.D.
7)	917783	A.S.D. DON UVA CALCIO 1971
8)	938583	ACSD ETRA BARLETTA 2008
9)	949352	A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
10)	949488	A.S.D. GOLDEN BOYS MARGHERITA
11)	936424	A.S.D. LIBERTY CANOSA
12)	918362	A.D. POL. TRANI 2006
13)	931828	A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA
14)	933757	A.S.D. REAL BISCEGLIE Sq. B
15)	936106	A.S.D. SOCCER TRANI
16)	933609	A.S.D. SPIRITO SANTO BARLETTA
17)	938824	A.S.D. SPORT SPINAZZOLA
18)	935643	A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
19)	932791	A.S.D. VICTOR ANDRIA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”

1)	952733	A.S.D. AUDACE TRINITAPOLI
2)	720586	A.S. BISCEGLIE S.R.L.
3)	201720	A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT
4)	59794	A.S.D. CANOSA
5)	934542	A.S.D. DI DOMENICO FOOTBALL
6)	921744	P.G.S. DON BOSCO ANDRIA A.S.D.
7)	917783	A.S.D. DON UVA CALCIO 1971
8)	938583	ACSD ETRA BARLETTA 2008
9)	938583	ACSD ETRA BARLETTA 2008 Sq. B
10)	949670	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.
11)	949352	A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
12)	949352	A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA Sq. B
13)	936424	A.S.D. LIBERTY CANOSA
14)	919940	A.P.D. MEDAGLIE D ORO
15)	941380	A.S.D. MINERVA
16)	937032	A.S.D. OLIMPIADIBISCEGLIE
17)	937032	A.S.D. OLIMPIADIBISCEGLIE Sq. B
18)	933757	A.S.D. REAL BISCEGLIE
19)	932635	F.C.D. SLY TRANI
20)	936106	A.S.D. SOCCER TRANI Sq. B
21)	933609	A.S.D. SPIRITO SANTO BARLETTA
22)	204549	A.S.D. SPORTING CLUB
23)	932791	A.S.D. VICTOR ANDRIA
24)	931554	POL.D. VIRTUS ANDRIA

COMPOSIZIONE GIRONI

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI “UNDER 17” - FASE 2

GIRONE A

ATHENA CALCIO BARLETTA
AUDACE TRINITAPOLI
BORGOVILLA CALCIO SPORT
GOLDEN BOYS MARGHERITA
PROGETTO UOMO
SOCCER TRANI
SPIRITO SANTO BARLETTA

GIRONE B

DI DOMENICO FOOTBALL
DON UVA CALCIO
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
POL. TRANI 2006
REAL BISCEGLIE*
UNIONE CALCIO BISCEGLIE

GIRONE C

CANOSA
DON BOSCO ANDRIA
ETRA BARLETTA 2008*
LIBERTY CANOSA
SPORT SPINAZZOLA
VICTOR ANDRIA

* FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “UNDER 15” - FASE 2

GIRONE A

AUDACE TRINITAPOLI
BORGOVILLA CALCIO SPORT
ETRA BARLETTA 2008 Sq. B*
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
SPIRITO SANTO BARLETTA
SPORTING CLUB

GIRONE B

BISCEGLIE SRL
DI DOMENICO FOOTBALL
DON UVA CALCIO
OLIMPIADIBISCEGLIE
REAL BISCEGLIE
SOCCER TRANI*

GIRONE C

ETRA BARLETTA 2008
FIDELIS ANDRIA 2018 SRL*
MEDAGLIE D' ORO
OLIMPIADI BISCEGLIE Sq. B*
SLY TRANI
VIRTUS ANDRIA

GIRONE D

CANOSA
DON BOSCO ANDRIA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA Sq. B*
LIBERTY CANOSA
MINERVA
VICTOR ANDRIA

* FUORI CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	SPIRITO SANTO BARLETTA	A	05/02/2022 16:30	CAMPO COM. "MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SOCCER TRANI	PROGETTO UOMO CANOSA	A	05/02/2022 15:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
ATHENA CALCIO BARLETTA	AUDACE TRINITAPOLI	A	07/02/2022 15:00	CAMPO COM. "MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	GOLDEN BOYS MARGHERITA				

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
UNIONE CALCIO BISCEGLIE	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	A	03/02/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
DON UVA CALCIO 1971	REAL BISCEGLIE	A	06/02/2022 09:30	CAMPO PRIV. "DON PASQUALE UVA"	BISCEGLIE
POL. TRANI 2006	DI DOMENICO FOOTBALL	A	06/02/2022 09:30	CAMPO PRIV. "MONSIGNOR ADDAZI"	TRANI

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	LIBERTY CANOSA	A	06/02/2022 15:30	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
CANOSA	SPORT SPINAZZOLA	A	07/02/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
ETRA BARLETTA 2008	VICTOR ANDRIA	A	07/02/2022 17:00	CAMPO COM. "MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" - FASE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
AUDACE TRINITAPOLI	BORGOVILLA CALCIO SPORT	A	05/02/2022 15:30	MONDO SPORT TORRICELLI	CERIGNOLA
ETRA BARLETTA 2008 sq. B	SPORTING CLUB	A	05/02/2022 14:30	CAMPO COM. "MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	SPIRITO SANTO BARLETTA	A	07/02/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DI DOMENICO FOOTBALL	SOCCER TRANI	A	06/02/2022 09:00	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
REAL BISCEGLIE	OLIMPIADIBISCEGLIE	A	07/02/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
BISCEGLIE S.R.L.	DON UVA CALCIO 1971	A	08/02/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.	OLIMPIADIBISCEGLIE sq.B	A	04/02/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
MEDAGLIE D ORO	ETRA BARLETTA 2008	A	05/02/2022 18:30	CAMPO COM. "MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SLY TRANI	VIRTUS ANDRIA	A	05/02/2022 15:00	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LIBERTY CANOSA	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq. B	A	05/02/2022 17:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
MINERVA	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	A	06/02/2022 09:30	CAMPO COMUNALE	MINERVINO MURGE
VICTOR ANDRIA	CANOSA	A	06/02/2022 09:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente) e con la partecipazione del sig. Pasquale Cariello (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 17 gennaio 2022, ha adottato i seguenti provvedimenti:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

DECISIONE

Gara A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 – A.S.D. SAVA del 2.12.2021

In ordine a:

reclamo della A.S.D. SAVA in opposizione alla decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia con delibera pubblicata nel C.U. n. 69 del 9.12.2021, a mezzo della quale è stata comminata al sig. Giuseppe PASSARIELLO la sanzione della squalifica fino al 9.4.2022.

MOTIVAZIONE

Con preannuncio a mezzo pec del 9.12.2021, la società A.S.D. SAVA ha impugnato il provvedimento contenuto nel C.U. n. 69 del 9 dicembre 2021, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha inflitto al sig. Passariello Giuseppe, allenatore della società reclamante, la sanzione della squalifica fino al 9 aprile 2022 per le seguenti motivazioni: *"A gioco fermo si avvicinava all'assistente dell'Arbitro con fare minaccioso, proferendo frasi irrispettose e colpendolo tre volte con la mano sul petto, senza conseguenze. Reiterava tale comportamento con frasi scurrili, fuori dal recinto del gioco e nella zona antistante gli spogliatoi fino al termine del primo tempo"*.

Contestualmente l'istante ha richiesto la trasmissione degli atti di gara, ricevuti i quali ha provveduto a depositare, in data 27.12.2021, formale e tempestivo reclamo.

Nel corpo dell'atto introduttivo, la A.S.D. Sava ha lamentato la sproporzione e l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta al proprio tesserato e, previa richiesta di audizione del Presidente della Società, ha invocato la riforma della decisione impugnata e la conseguente cospicua riduzione della squalifica, con applicazione delle attenuanti ex art. 13 lettera e C.G.S. per aver ammesso la responsabilità in merito ai fatti contestati.

Con nota a mezzo pec del 7.1.2022 l'avv. Maria Punzi ha depositato, in nome e per conto del sig. Giuseppe Passariello, atto di intervento autonomo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale.

L'avv. Punzi, articolate preliminarmente le ragioni che legittimavano l'intervento del proprio assistito - diritto di difesa ed evidente interesse del "terzo" deducente a prendere parte al procedimento - ha chiesto l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo Territoriale e, per l'effetto, la riduzione dell'inibizione nella misura ritenuta più equa dall'Organo giudicante.

All'udienza tenutasi in data 17.1.2022 è comparsa l'Avv. Punzi la quale, depositata in atti delega conferitale dalla A.S.D. Sava, si è riportata al contenuto degli scritti difensivi, insistendo per la riduzione della sanzione a carico del tesserato.

In via preliminare l'intervento del sig. Passariello viene ritenuto inammissibile per le seguenti motivazioni: in primo luogo l'art. 81 C.G.S., richiamato nell'atto introduttivo della parte intervenuta, è inserito nel Titolo IV del C.G.S. della FIGC e disciplina espressamente e unicamente le ipotesi di ammissibilità di intervento di un soggetto terzo nei procedimenti dinanzi al Tribunale Federale.

Tanto già vale ad escludere l'applicabilità, al caso di specie, della norma utilizzata dall'Avv. Punzi a sostegno dell'intervento tardivo del proprio assistito.

Si deve osservare, in secondo luogo, che la normativa sull'accesso ai giudizi dinanzi alla Corte d'Appello Territoriale non prevede alcuna possibilità di intervento da parte di soggetti terzi, né, tantomeno, la previsione di cui all'art. 81 C.G.S. può essere estesa ai procedimenti pendenti dinanzi ad altri Organi di giustizia, per i quali non è prevista una siffatta ipotesi.

Si evidenzia, infine, che il sig. Passariello non può qualificarsi come soggetto "terzo" rispetto al procedimento in esame, essendo egli stesso l'autore della condotta sanzionata dal giudice di prime cure.

Egli, invero, avrebbe potuto e dovuto depositare tempestivo reclamo, nei termini previsti e stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il Codice di Giustizia Sportiva, nel regolare l'esecuzione delle sanzioni, fornisce agli operatori del diritto un fondamentale presupposto anche per l'applicazione delle misure punitive, stabilendo una ferma distinzione tra i soggetti destinatari delle stesse. Partendo da tale presupposto, gli organi di giustizia sportiva possono avvalersi di una certa discrezionalità nell'irrogazione di dette sanzioni, tenendo come parametro di riferimento, in primis, il ruolo ricoperto dall'autore della condotta sanzionabile e la gravità dei fatti commessi.

È evidente che l'allenatore svolga una funzione formativa e pedagogica nei confronti dei giocatori e che i suoi comportamenti, al pari di quelli dei dirigenti, debbano essere valutati con maggior rigore e severità.

In applicazione di tali principi il ricorso della A.S.D. Sava risulta infondato e va respinto: la società dichiara che il proprio allenatore si è avvicinato al guardalinee per protestare e che il contatto, presuntivamente lieve, involontario e senza conseguenze fisiche, è stato determinato dal gesticolare con la mano da parte del tecnico. Precisa, ancora, che i comportamenti descritti dall'ufficiale di gara sono avvenuti in un unico contesto e che, pertanto, il Giudice di prime cure ha errato nell'attribuire, alla condotta dell'allenatore, il carattere della reiterazione.

Invero, la segnalazione dell'assistente dell'arbitro evidenzia un contegno chiaramente irrispettoso, ma anche e soprattutto ingiurioso, offensivo e minaccioso, seguito da un gesto, il tocco per tre volte con la mano sul petto dell'assistente di gara, chiaramente intimidatorio: *"Al 43' del primo tempo segnalavo all'arbitro di espellere il sig. Passariello Giuseppe, allenatore della società Sava perché, a gioco fermo, si avvicinava alla mia persona con fare minaccioso mettendosi viso a viso con me in segno di protesta e urlando mi diceva 'Sei un senza palle, dove cazzo credi di andare coglione! Non hai le palle per fare ste partite coglione!' Mentre proferiva le predette frasi, mi colpiva tre volte con la mano in modo lieve sul petto, senza provocarmi alcun dolore fisico. Lo stesso allenatore, fuori dal recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi continuava ad inveire contro la mia persona fino al termine del primo tempo, dicendomi 'Che cazzo stai combinando oggi, sei scandaloso! Vergognati, venire a rovinarci una partita così! Sei senza palle, coglione!'"*

Sicché non può attribuirsi alcuna rilevanza all'inidoneità del gesto ad arrecare un dolore fisico, laddove l'intera condotta tenuta dal tesserato, nella specie un allenatore, è stata caratterizzata dagli elementi dell'ingiuria, dell'offesa, dell'intimidazione e della minaccia.

Il primo Giudice ha, altresì, correttamente qualificato la condotta come "reiterata", avendo l'allenatore proseguito nel comportamento descritto, anche dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco.

In ultimo, la società costituita chiede il riconoscimento delle attenuanti ex art. 13, lett. e) C.G.S., per aver il tesserato ammesso la responsabilità in merito ai fatti contestati.

Ritenute assorbenti le innanzi esposte motivazioni, va, tuttavia, ulteriormente precisato che la richiamata circostanza è riservata alle ipotesi di assoluta incertezza sul soggetto autore della condotta lesiva e contestata. Tale circostanza non è riscontrabile nel caso di specie.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, questa Corte ritiene che i comportamenti posti in essere dal tesserato Giuseppe Passariello siano stati adeguatamente sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale e che la squalifica comminata non possa essere ritenuta sproporzionata, alla luce della natura afflittiva della stessa e dell'ulteriore circostanza che la disputa di tutte le gare programmate per il Campionato e la Coppa Italia di Eccellenza sia stata sospesa dal Comitato Regionale Puglia – con decorrenza 3/1/2022 e scadenza fissata al 28/1/2022, in relazione all'emergenza Covid 19 (v. C.U. n. 77 del 3/1/2022).

Durante tale periodo la squalifica non ha quindi spiegato alcuna efficacia sanzionatoria.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

- 1) in via preliminare di dichiarare inammissibile l'atto di intervento depositato dal sig. Passariello Giuseppe in data 7.1.2022;
- 2) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S.D. SAVA;
- 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componenti), del sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Gennaio 2022 ha adottato la seguente:

DECISIONE

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. FOGGIA INCEDIT del 19/12/2021 (Reclamo della A.S.D. FOGGIA INCEDIT in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 23/12/2021 del Comitato Regionale Puglia.

Con preannuncio a mezzo PEC del 25/12/2021 – seguito da tempestivo reclamo inoltrato tramite PEC in data 28/12/2021 – l'ASD Foggia Incedit ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 74 del 23/12/2021, a mezzo della quale è stata comminata la squalifica per 3 gare al tesserato Montemorra Alessandro.

Il gravame si fonda sulla presunta eccessività della sanzione, per aver tale giocatore esclamato la frase "*tanto sei scarso*" nei confronti di un avversario.

Veniva richiesta la riduzione della squalifica a 2 giornate, richiamando una precedente decisione del Giudice Sportivo in relazione ad una frase simile.

Il ricorso è infondato e va respinto: nel corpo dell'atto la società dichiara di conoscere la motivazione del provvedimento adottato dal Giudice di prime cure – che testualmente recita "*teneva comportamento gravemente offensivo nei confronti di un avversario e del direttore di gara*": il Giudice d'Appello si chiede come mai nel reclamo sia stato omissivo di considerare i comportamenti del tesserato nei confronti del direttore di gara.

Dal referto dell'assistente n. 1 (e non dell'arbitro) emerge che Montemorra Alessandro si rivolgeva ad un avversario, dichiarando "*sei scarsissimo e sei anche un coglione! Testa di cazzo*".

Dopo l'espulsione si avvicinava all'assistente n. 1, dicendogli "*tu sei un altro pezzo di merda. Fatti i cazzi tuoi coglione! Stai lì ma non capisci un cazzo*".

Pertanto i comportamenti posti in essere dal tesserato Montemorra Alessandro sono stati adeguatamente sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD Foggia Incedit;
- 2) per l'effetto, di disporre l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Gennaio 2022 ha adottato la seguente:

DECISIONE

Relativamente

alla gara del Campionato di Prima Categoria A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 - A.S.D. IDEALE BARI, disputatasi il 5.12.2021

in ordine

al reclamo proposto dalla A.S.D. IDEALE BARI avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 23.12.2021

PREMESSA

Con reclamo datato 28.12.2021, ritualmente preannunciato in data 24.12.2021, l'A.S.D. IDEALE BARI proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 74 del 23.12.2021 con la quale, in riferimento alla gara del campionato di I^a categoria disputatasi il 5.12.2021 contro l'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017, era stato confermato il risultato conseguito sul campo di 3 a 2 in favore di quest'ultima.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 17.1.2022 ove - stante specifica istanza dell'istante - compariva l'Avv. Gianluca DE CESARE per la società A.S.D. IDEALE BARI, mentre nessuno compariva per l'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017.

All'esito della discussione il reclamo veniva deciso in pari data, con pubblicazione del dispositivo sul Comunicato Ufficiale nr. 81 del 17.1.2022.

MOTIVAZIONE

Il reclamo è parzialmente infondato per i seguenti motivi.

La società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo richiamata in premessa, eccependo l'errore nel quale sarebbe incorso il Giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che il giocatore dell'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 CAPUTO Pietro, nato a Bari il 29.10.1998, fosse stato schierato ed indicato in distinta di gara in virtù di regolare tesseramento, così disattendendo la pretesa richiesta di declaratoria della sua posizione irregolare, con conseguente richiesta di vittoria della gara con il risultato di 0 – 3 in favore dell'A.S.D. IDEALE BARI.

Sul punto si evidenzia come, in effetti, il giocatore indicato in distinta di gara (Caputo Pietro) sia, così come risulta dalla documentazione acquisita in atti, regolarmente tesserato dall'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 a far data dal 22/9/2021, anche se con il nome di battesimo di "Piero" e non di "Pietro".

Invero, non può dubitarsi che il giocatore indicato in distinta sia la stessa persona tesserata dall'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 sotto il nome di "Piero": risultano identici, con quello avente nome di battesimo "Pietro", i seguenti dati anagrafici: il luogo di nascita (Bari), la data di nascita (29.10.1998) e la residenza (Monteiasi (Ta) alla via Matteotti nr. 43).

Del resto, è la stessa reclamante ad affermare come "**(...) da accertamenti condotti presso il Comune di Bari (...) non vi è alcuna persona fisica che abbia nome e cognome Caputo Pietro nato nel predetto Comune (...)**": tanto conferma che il soggetto in questione è indubitabilmente il sig. Pietro CAPUTO.

Sotto altro aspetto, non può che convenirsi sul fatto che, negli anni, la società A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 abbia reiteratamente tesserato il giocatore in questione utilizzando, alternativamente, sia il nome di battesimo "Piero" che quello di "Pietro" - associato al cognome "CAPUTO" ed agli altri dati anagrafici in precedenza indicati.

Ad ulteriore conferma dell'inesistenza di due tesserati – uno identificato come CAPUTO Pietro e l'altro identificato come CAPUTO Piero – soccorre l'evidenza documentale che le schede anagrafiche conservate presso l'Ufficio Tesseramenti della FIGC – Comitato Regionale Puglia LND – non consentono alcuna sovrapposizione dei tesseramenti nelle singole annualità.

Tanto, evidentemente, se da un lato può ritenersi abbia indotto in errore la società reclamante, dall'altro fa emergere un comportamento reiteratamente non diligente da parte dell'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 – che deve essere doverosamente sanzionato con un'ammenda, onde costituire deterrente per la sua reiterazione.

Per quanto premesso, pertanto, ritiene questa Corte - in parziale riforma della decisione del Giudice di prime cure - di non addebitare la tassa reclamo a carico della società A.S.D. IDEALE BARI.

Per i motivi su esposti viene di contro comminata un'ammenda di € 300,00 a carico dell'A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017.

Il reclamo in esame, inoltre, era altresì fondato su un secondo motivo – e cioè - che il giocatore CAPUTO Pietro non avesse scontato, prima di disputare la gara per cui è reclamo, la giornata di squalifica inflittagli durante il campionato 2019-2020, così come risultante dal Comunicato Ufficiale nr. 83 del 5.3.2020.

In merito la Corte rileva che, già nel corso del giudizio di primo grado, tale motivo dovesse essere considerato del tutto nuovo - e come tale inammissibile - poiché lo stesso è stato proposto solo con le note difensive datate 13.12.2021 (previste dall'art. 67 co. 7 C.G.S.) e non, come doveva e poteva essere, in sede di proposizione di reclamo dinanzi al Giudice di prime cure (art. 67 co. 3 C.G.S. "*il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova*").

In base all'art. 74 co. 4 C.G.S. nel giudizio di appello le domande nuove sono inammissibili.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S.D. IDEALE BARI;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante;
- 3) di comminare a carico della società A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 l'ammenda di € 300,00.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 27/01/2022.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)